

REGOLAMENTO (CEE) N. 1014/93 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1993

recante apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali originari della Romania (1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Romania, dall'altro, è stato firmato il 1° febbraio 1993; che, in attesa della sua entrata in vigore, la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio hanno concluso con tale paese un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali che deve entrare in vigore il 1° maggio 1993;

considerando che il suddetto accordo interinale prevede, fra l'altro, che taluni prodotti originari del paese di cui sopra possano beneficiare, all'atto della loro importazione nella Comunità nel quadro di contingenti o massimali tariffari, di dazi doganali ridotti o nulli; che, in applicazione delle disposizioni allegata a tale accordo interinale, il volume dei contingenti e dei massimali tariffari concessi al momento della firma dell'accordo di associazione dev'essere aumentato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto accordo interinale, di una percentuale specifica a seconda della categoria di prodotti considerati; che, d'altro canto, per quanto riguarda tali volumi, in applicazione del protocollo n. 7, è necessario prevedere la deduzione dei quantitativi che abbiano già beneficiato di misure preferenziali generalizzate tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del citato accordo interinale e l'adeguamento proporzionale dei quantitativi relativi ai prodotti agricoli di cui all'allegato II del presente regolamento;

considerando che tali quantitativi saranno noti solo il giorno prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale; che occorre incaricare la Commissione di informare gli Stati membri e gli operatori economici, dandone al più presto comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, dei quantitativi effettivamente disponibili a titolo delle presenti misure tariffarie istituite dal presente regolamento;

considerando che, per maggior chiarezza, è opportuno raggruppare i prodotti, di cui agli allegati I e II del presente regolamento, a seconda che si tratti di prodotti industriali o di prodotti agricoli, precisando, per ciascun prodotto, il volume dei contingenti o dei massimali nonché i dazi doganali applicabili;

considerando che, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti comunitari, per quanto riguarda i prodotti di cui agli

allegati I e II del presente regolamento; che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza di trattamento e la continuità d'accesso a tutti gli importatori comunitari a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per i medesimi a tutte le importazioni dei prodotti in oggetto in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti in causa; che nulla osta a che, per garantire un'efficace gestione comune di tali contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni effettivamente accertate; che tuttavia questo sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che per i prodotti di cui all'allegato I soggetti a massimali tariffari si può esercitare una sorveglianza comunitaria avvalendosi di un sistema di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana scortati da dichiarazioni di immissione in libera pratica;

considerando che questo sistema di gestione richiede una stretta collaborazione, particolarmente rapida, tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, segnatamente, poter controllare lo stato di imputazione ai massimali e informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere molto stretta in quanto è necessario che la Commissione, a determinate condizioni, possa adottare, all'occorrenza, le misure atte a ripristinare i dazi quando venga raggiunto uno dei massimali stabiliti;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione di tali misure tariffarie possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° maggio al 31 dicembre 1993, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari della Romania, di cui agli allegati I e II, sono soggetti a contingenti o a massimali tariffari comunitari.